

Art. 38

(Educazione sperimentale all'aperto)

1. La Regione introduce e sostiene la possibilità dell'educazione sperimentale all'aperto, intesa sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio.
2. L'educazione sperimentale all'aperto è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini.
3. Nel caso in cui le attività educative sperimentali all'aperto ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui al presente articolo devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
4. Le attività educative sperimentali all'aperto devono adottare il progetto educativo di cui all'articolo 28. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, considerando e valorizzando, per lo svolgimento di tale funzione, in particolar modo le figure che hanno maturato competenze specifiche nell'*"outdoor education"*. Il coordinatore pedagogico svolge le funzioni di cui all'articolo 14, insieme agli educatori e al personale ausiliario, sempre operando nel principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.
5. La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale all'aperto da attuare attraverso apposite convenzioni.
6. La Regione, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 52 i requisiti e le procedure per l'autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale all'aperto nonché la documentazione da presentare da parte del richiedente.